

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 settembre 2015 – 22 gennaio 2016, n. 3025

Presidente Agrò – Relatore Paoloni

Fatto e diritto

1. Giudicando sull'impugnazione di R.R.F., la Corte di Appello di Torino ha confermato il giudizio di responsabilità del prevenuto, ma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo dei 21.6.2012 ha ridotto, previa concessione delle attenuanti generiche, ad otto mesi di reclusione la pena (già sospesa dal Tribunale), inflittagli per il reato di maltrattamenti commesso in pregiudizio della moglie C.L. nel 2009 (essendo stato prosciolto in primo grado dal concorrente reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. in danno della stessa L.).

Le due conformi decisioni di merito e in particolare la sentenza di secondo grado, che ha proceduto ad un'autonoma e analitica rilettura delle emergenze dell'istruttoria dibattimentale, hanno stimato pienamente credibili le dichiarazioni accusatorie della parte civile C.L. sull'insostenibile ed umiliante regime di vita impostole dal coniuge (specialmente per ragioni di morbosa gelosia) dopo il rientro da Santo Domingo (dove i due avevano contratto matrimonio). Credibilità intrinseca per la linearità del tessuto narrativo della donna e oggettivamente riscontrata dall'altrettanto verificata attendibilità delle testimonianze della madre e della sorella della L., del titolare dei bar di Cuneo (tale D.V.), presso il quale per un periodo ha lavorato come cameriera la persona offesa, che ha riferito degli assillanti controlli delle attività e degli spostamenti della moglie esercitati dal R. (siccome alimentati dall'infondato sospetto di relazioni extraconiugali della donna) nonché - infine- dalla certificazione del pronto soccorso dell'ospedale di Cuneo sulla rottura del setto nasale riportato dalla L. per effetto delle percosse dell'imputato (episodio avvenuto il 15.9.2009, determinante l'abbandono della casa coniugale da parte della vittima e dei quale hanno riferito i testimoni, ivi compreso il citato datore di lavoro della donna).

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del R., enunciando i tre motivi di censura di seguito sintetizzati.

2.1. Mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla credibilità della parte civile C.L. e della sorella Roberta. Nella lettura degli esami testimoniali della persona offesa e dei testimoni assunti nel dibattimento di primo grado la Corte di Appello è incorsa in travisamenti o distorsioni narrative delle dichiarazioni di tali soggetti che dimostrano l'impropria applicazione dei canoni di valutazione della prova dettati dall'art. 192 c.p.p. e la fragilità della ritenuta convergenza dei dati probatori avvaloranti la responsabilità dell'imputato per il reato di maltrattamenti, i cui contegni integrativi (al di là dei frequenti epiteti di "stronza" e "puttana" rivolti alla consorte) rimangono indeterminati o confusi.

2.2. Violazione dell'art. 572 c.p. e illogicità della motivazione in merito all'apprezzamento dei contegni prevaricatori attuati dall'imputato durante la comune residenza dei due coniugi nella Repubblica di Santo Domingo prima del loro spostamento in Italia. La Corte ambrosiana ha incongruamente apprezzato a sostegno dell'ipotesi accusatoria gli episodi vessatori di cui il R. si sarebbe reso responsabile in Sud America (asseritamente tenendo la moglie chiusa a

chiave di casa). Episodi di cui non vi è prova (vi accenna la madre della L., avendoli appresi dalla figlia) e comunque estranei all'imputazione concernente i soli comportamenti "italiani" del ricorrente.

2.3. Difetto e manifesta illogicità della motivazione in rapporto alla incompletezza o alterazione del quadro probatorio. La sentenza di appello sembra confondere gli episodi suppostamente integranti il concorrente reato di molestie ex art. 62-bis c.p. (dal quale l'imputato è stato assolto in primo grado) con quelli attinenti all'ascritto reato di maltrattamenti, assorbendoli (insulti, pedinamenti e altri contegni di disturbo della vita della consorte e dei suoi congiunti) nel quadro, modale e temporale, dei fatti di cui all'art. 572 c.p., dei cui fondamentale requisito della abitualità difettano affidabili prove.

3. L'impugnazione proposta nell'interesse dei R.F. deve essere rigettata per ineducibilità e infondatezza dei descritti motivi di doglianza.

3.1. Le censure espresse in ordine alla completezza del quadro probatorio e al controllo di credibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e dei testimoni (motivi di ricorso primo e terzo) si mostrano, innanzitutto, sostanzialmente prive di specificità e, in secondo luogo, in gran parte non consentite nel presente giudizio di legittimità laddove prefigurano una rivisitazione in mero punto di fatto delle fonti di prova.

L'atto impugnatorio, riproponendo quasi alla lettera gli stessi motivi di doglianza espressi con l'appello contro la sentenza di primo grado, omette di operare una lettura realmente critica dei passaggi della meticolosa decisione della Corte di Appello, che di quelle doglianze si è fatta carico, valutandole e disattendendole con corretti argomenti logici e giuridici -segnatamente in punto di ripetitività e stabilità, e quindi di "abitualità" delle condotte lesive dell'imputato- all'esito (si è detto) di una autonoma riconsiderazione di tutte le risultanze processuali e senza alcuna commistione (come erroneamente si sostiene nel ricorso) con i fatti originariamente integranti l'ulteriore reato ex art. 612-bis c.p. Fatti diversi e successivi alla consumazione del reato di maltrattamenti e dei comportamenti che hanno realizzato questo reato (episodi di intimidazione verso la moglie, dopo la separazione di fatto, e la sua famiglia dei quali la sentenza del Tribunale ha ritenuto non esservi piena prova, mandando assolto l'imputato dal ridetto reato ex art. 612-bis c.p.).

3.2. Il rilievo sulla impropria valorizzazione delle presunte condotte prevaricatorie tenute dall'imputato a Santo Domingo (secondo motivo di ricorso) è infondato.

La Corte di Appello non ha esteso in modo improprio il giudizio confermativo della responsabilità per maltrattamenti dei R., ma lo ha mantenuto fermo al perimetro spaziale e temporale della contestazione ex art. 572 c.p. precisata dalla contestata imputazione (dal marzo al settembre del 2009 a Cuneo). Gli episodi dominicani sono stati presi in considerazione dalla impugnata sentenza di appello unicamente ai fini del vaglio di credibilità della narrazione della persona offesa (e dei dati riferiti dai testimoni) e delle ragioni determinanti il trasferimento della coppia in Italia (avvenuto appunto nel marzo 2009) nonché soprattutto ai fini del necessario inquadramento storico-fattuale della personalità del ricorrente anche per gli effetti di cui all'art. 133 c.p.

Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.